

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ARTT. 669-BIS E 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Nell'interesse della signora Prof.ssa SALVA' DONATELLA, [REDACTED]

[REDACTED]
F158N), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 DPR [REDACTED]. Elisa ARDIZZONE (C.F. RDZ LSE 77D51 F158W), del Foro di Messina, PEC avvelisaardizzone@puntopec.it, Fax 090/662641, e con lei domiciliata presso il suo studio in Messina, via Centonze n. 158.

Ricorrente

Contro

- **“MIUR - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA”**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere 76/a, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via Dei Mille n. 65, PEC messina@mailcert.avvocaturastato.it;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, (C.F. 80018500829), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille 65, PEC messina@mailcert.avvocaturastato.it;



- **UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA** (C.F. 80005000833),
in persona del Direttore Generale *pro tempore*, in Messina, Via San Paolo is. 361,
domiciliato *ex lege presso* l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei
Mille 65, PEC messina@mailcert.avvocaturastato.it;

- **“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BOER-VERONA TRENTO”**, via
XXIV Maggio n. 84, C.F. 80007240833, in persona del Dirigente Scolastico *pro
tempore*, domiciliato *ex lege presso* l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
via Dei Mille n. 65, PEC messina@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistenti

nei confronti di

- [REDACTED]
I [REDACTED]
- [REDACTED]
I [REDACTED]

nonchè di

tutti i potenziali controinteressati, ovvero i docenti della classe di concorso AJ77
pianoforte scuola secondaria di I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina,
risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto

Controinteressati

PREMESSO CHE



1) in data **13.06.2016**, la signora prof.ssa **Donatella Salvà** otteneva il trasferimento su domanda per la **classe di concorso AJ77 pianoforte - Istituti di istruzione secondaria di I grado - procedura di mobilità a.s. 2016/2017**, presso **l'Istituto Comprensivo Statale "BOER - VERONA TRENTO"** (all.02);

2) risultando, la cattedra corrispondente alla propria classe di concorso (**cattedra di pianoforte - indirizzo musicale, sez. C, del plesso "Verona Trento"**), occupata da docente in organico, primo in graduatoria (██████████) la Prof.ssa Salvà veniva assegnata a posto di **potenziamento musicale** alla scuola primaria, ex DM 8/2011, e di **potenziamento di pianoforte** alla scuola secondaria di primo grado, presso il plesso BOER;

3) in data **30.05.2022**, la predetta docente – **facente parte a tutti gli effetti**, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, **dell'organico dell'Autonomia dell'Istituto scolastico**, a mezzo e-mail indirizzata al Dirigente Scolastico, avanzava **formale istanza di passaggio sulla cattedra di pianoforte - indirizzo musicale, sez. C, del plesso "Verona Trento"**, rimasta libera a seguito del pensionamento del Prof. ██████████ (all.03);

4) in mancanza di qualsivoglia riscontro da parte del D.S. alla predetta istanza (peraltro reiterata in data **05.09.2022** - all.04), in data **14.09.2022** la Prof.ssa Salvà, con nota a mezzo e-mail, dopo avere ribadito la propria posizione di docente **a pieno titolo** nell'organico di diritto della scuola, **presentava formale richiesta di chiarimenti** (all.05);

5) in riscontro alla suddetta richiesta, il Dirigente Scolastico, **con nota del 19.09.2022 prot. n. 0008603** (all.06) - dopo aver richiamato la Legge 13 luglio 2015 n. 107 -



comunicava all'odierna ricorrente la propria determinazione a reiterare l'assegnazione della stessa all'attività di potenziamento, adducendo, a sostegno della decisione assunta, l'esigenza del rispetto del criterio della continuità didattica;

6) in data 20.09.2022, veniva pubblicata la determina del Dirigente Scolastico di assegnazione dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2022/2023, nota prot. 0008685 del 20.09.2022 (all.01), con cui la cattedra ad indirizzo musicale AJ77 pianoforte - Istituto Verona Trento, veniva assegnata alla [REDACTED], docente in assegnazione provvisoria presso l'Istituto predetto per l'anno scolastico 2022/2023, e con punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente;

7) per quanto sopra, in data 26.09.2022 e in data 29.09.2022, la Prof.ssa Salvà presentava formale istanza di **accesso agli atti** (prot. n. 8911 del 17.09.2022 e n. 9104 del 30.09.2022), richiedendo copia del **verbale del Collegio Docenti del 12.09.2022** e del **verbale del Consiglio di Istituto del 13.09.2022**, e chiedendo altresì di prendere visione delle **videoregistrazioni ufficiali** delle suddette riunioni, presenti sulla piattaforma Microsoft Teams dell'istituto (all.07 e all.08);

8) in riscontro alle suddette istanze, in data 19.10.2022, il Dirigente scolastico provvedeva a trasmettere i richiesti verbali mentre, in riferimento alla richiesta di accesso alle videoregistrazioni delle riunioni, comunicava che "le stesse non erano più disponibili in data 29.09.2022 al momento della presentazione della relativa istanza in quanto dette registrazioni fungono esclusivamente da supporto alle operazioni di verbalizzazione e vengono cancellate una volta redatto il relativo verbale" (all.09);

9) dalle risultanze dei verbali delle sedute predette, **consistenti in una estrema sintesi dello svolgimento della riunione** (all.10. e all.11), nonché della registrazione della



riunione del collegio docenti del 12.09.2022, svoltasi sulla **piattaforma online “Microsoft Teams” dell’Istituto**, alla quale l’odierna ricorrente era abilitata a partecipare e liberamente **fruibile da tutti gli utenti abilitati dell’Istituto almeno sino all’01.10.2022** (all.12), si evince chiaramente che, nell’adozione del provvedimento dirigenziale, sono stati disattesi i **criteri indicati dagli organi collegiali**, in violazione dell’iter procedimentale previsto *ex lege*;

10) per quanto sopra, è oggi intenzione della signora Prof.ssa **Donatella Salvà** proporre ricorso dinanzi a codesto On. le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere un **provvedimento d’urgenza**, per le seguenti

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A) SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI PER L’A.S. 2022/2023. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE. CONSEQUENTE LESIONE DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DELLA CATTEDRA DI PIANOFORTE - INDIRIZZO MUSICALE, SEZ. C, PLESSO “VERONA TRENTO”.

Il provvedimento oggi impugnato – così come ogni altro connesso e/o conseguente – si palesa **illegittimo**, nonché affetto da **irragionevolezza ed illogicità manifesta**, lesivo della dignità e della professionalità della ricorrente, ***contra legem*** e **destituito di qualsivoglia fondamento**, fattuale e giuridico.

Giovi, preliminarmente, portare all’attenzione dell’Ill.mo giudice quanto segue:

Nell’ambito dell’Istituto scolastico “Boer - Verona Trento” **sono presenti due cattedre di pianoforte - classe di concorso AJ77:**



- una cattedra al plesso Boer, facente parte di un **progetto di durata triennale ex DM 8/2011**, che si propone il **potenziamento** della pratica musicale nelle classi quarte e quinte della **scuola primaria**, mediante la presenza dell'esperto esterno di musica (docente AJ77 pianoforte), nonchè di **un progetto di potenziamento dello strumento pianoforte per gli alunni della scuola secondaria di I Grado** che ne fanno esplicita richiesta;

- una **cattedra di indirizzo musicale al plesso Verona Trento** che, essendo **“in ordinamento” nella scuola**, presuppone **una stabilità di insegnamento e, dunque, richiede il rispetto della continuità didattica.**

Orbene, secondo l'attuale sistema normativo, **i docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte dell'organico dell'Autonomia, costituito “dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa” (art. 1, comma 63, Legge 107/2015), e dunque senza alcuna distinzione fra distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento.**

Tutti i docenti con titolarità nell'Istituzione scolastica, dunque, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa, **ed entrano a pieno titolo nella graduatoria interna, fin dalla data di assegnazione alla scuola, senza alcuna distinzione in base alla cattedra da essi occupata.**

Quanto appena detto trova espressa conferma nella **Circolare MIUR prot. n. 2582 del 05.09.2016** (all.13), secondo cui *“l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall'art. 1,*



comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”

Non è dunque ipotizzabile, per i docenti appartenente alla stessa classe di concorso, la predisposizione di graduatorie distinte per docenti in organico di diritto e docenti assegnati al potenziamento: i docenti fanno tutti parte di un corpus unitario e sono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al loro punteggio. Quanto detto risulta chiaramente affermato dallo stesso Ministero “E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili” (all.13).

Discende da quanto sopra che – a differenza di quanto **erroneamente sostenuto dal Dirigente scolastico**, come meglio si dirà infra – la Prof.ssa Salvà, in servizio presso l'Istituto “Boer-Verona Trento” dal 2016, risulta, **a tutti gli effetti, nell'organico complessivo della scuola, come titolare di cattedra AJ77 pianoforte** nonchè, a seguito del pensionamento del Prof. S. [REDACTED] **prima ed unica nella graduatoria di istituto**, non ancora aggiornata (all.14, pag. 3).



Come detto in premessa, in data 30.05.2022 la ricorrente ha legittimamente richiesto il passaggio sul posto in ordinamento, corrispondente alla propria classe di concorso, **rimasto libero a seguito del pensionamento del Prof. [REDACTED]**.

E ciò in conformità a quanto previsto dalla **Circolare MIUR prot. n. 14603 del 12.04.2022** (all.15), avente ad oggetto “**Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23**”, secondo cui le richieste delle istituzioni scolastiche, in merito ad un eventuale cambio del posto di potenziamento, possono essere accolte in **caso di pensionamento relativo alla classe di concorso corrispondente**, in modo che il posto lasciato libero **possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso**, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

Tuttavia, con il provvedimento oggi impugnato, il posto in oggetto è stato assegnato, in via del tutto arbitraria ed ingiusta, alla **[REDACTED]**, **docente in assegnazione provvisoria** presso l'Istituto per l'a.s. 2022/2023 (all.01).

Risulta già di immediata percezione, dunque, l'illegittimità della determina di assegnazione assunta dal D.S., **lesiva del diritto della Prof.ssa Salvà all'assegnazione in suo favore della cattedra richiesta in base al proprio punteggio, più elevato in graduatoria** rispetto a quello delle docenti appartenenti alla medesima classe di concorso, ovvero la **[REDACTED]**, come detto in assegnazione provvisoria presso l'istituto, e la **[REDACTED]**, assegnata provvisoriamente presso altro istituto.

L'arbitrarietà della condotta del Dirigente scolastico **si impone, altresì, in tutta la sua evidenza, sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'iter procedimentale previsto ex lege.**



In proposito, appare necessario qui richiamare la disciplina normativa *in subiecta materia*, e precisamente:

- l'art. 25, comma 2, del D. Lgs 165/2001, secondo cui: ***“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”***;

- il **comma 2, lett. d), dell'art. 396** del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), secondo cui **al personale direttivo spetta “*procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti”***;

- l'art. 7, comma 2, lett. b) dello stesso TU, a tenore del quale **il collegio dei docenti “*formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto*”**;

- l'art. 10, comma 4, dello stesso TU, il quale prescrive che **“il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti ...”**;

- l'art. 1, comma 2, della Legge **107/2015** (Riforma del sistema nazionale di istruzione), il quale dispone che **“...le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle**



decisioni degli organi collegiali ...”, e il comma 78 del medesimo articolo: “Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali... garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonchè gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento... svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè della valorizzazione delle risorse umane.”.

Alla luce della normativa sopra richiamata, è indubbio che **l’assegnazione dei docenti alle classi debba necessariamente avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, al quale spetta l’elaborazione dei criteri generali per la formazione e l’assegnazione delle classi, su concorde proposta del Collegio dei Docenti.**

Nel caso di specie, è documentale che **il provvedimento oggi impugnato viola apertamente i criteri normativi sopra richiamati, essendo stato emanato senza rispettare le prerogative degli organi collegiali d’Istituto.**

In proposito, giovi portare all’attenzione dell’Ill.mo Giudice le **risultanze delle riunioni** del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto.

Ed invero, si legge a pag. 2 del verbale del collegio docenti (all.10): “*il D.S. informa il collegio della richiesta, da parte di due docenti, di attribuzione della cattedra di pianoforte resasi momentaneamente libera in seguito al pensionamento del docente Santangelo. Sulla stessa cattedra è già stata trasferita una docente titolare in atto*



assegnata provvisoriamente ad altra sede. Si tratta pertanto di assegnare per il corrente a.s. su detta cattedra un nuovo docente. I docenti richiedenti sono le proff.sse [REDACTED] e Salvà Donatella. Quest'ultima, trovandosi nella posizione di titolarità su cattedra di potenziamento chiede di passare su cattedra curriculare. La docente [REDACTED], arrivata su assegnazione provvisoria direttamente su cattedra di pianoforte, chiede di rimanere su cattedra curriculare come da dispositivo di trasferimento.”

Dalla lettura di quanto sopra, appare già di immediata il macroscopico errore in cui è incorso il Dirigente nell'attribuire alla Prof.ssa Salvà una presunta “*titolarità su cattedra di potenziamento*”, **risultando, come detto, una simile affermazione del tutto errata alla luce della normativa vigente**, che – si ripete – non prevede alcuna distinzione fra i docenti, appartenenti alla medesima classe di concorso, assegnati a posto di potenziamento o a posto curricolare. **La Prof.ssa Salvà, infatti, è titolare della cattedra di pianoforte AJ77, esattamente come le predette docenti [REDACTED] e [REDACTED]**

Si evince, ancora, dall'esame dei verbali delle predette riunioni (che, come detto, **consistono in una estrema sintesi** dello svolgimento delle riunioni) **che gli Organi collegiali abbiano indicato, quale criterio da seguire nell'assegnazione dei docenti alle classi, il rispetto della continuità didattica**, che risponde ad esigenze di buon funzionamento dell'istituzione scolastica ed all'interesse degli alunni.

Risulta, infatti, che il Collegio docenti si sia espresso in tal senso **con 81 voti favorevoli su 104**: “*la proposta del dirigente è quella di fare riferimento ai criteri seguenti: titolarità, disponibilità, continuità, anzianità di servizio. Il D.S. chiarisce inoltre che la votazione che seguirà sarà solo indicativa e volta a conoscere il parere del Collegio, in*



quanto la decisione finale verrà assunta tenendo conto dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto. Il Collegio delibera l'approvazione dei criteri proposti, con 81 approvazioni, 3 voti contrari e 21 astenuti” (all.10).

Il Consiglio di Istituto ha poi deliberato in favore della continuità didattica con **14 voti favorevoli su 15**: “prende la parola il D.S. [REDACTED], e chiede al consiglio di esprimere il proprio orientamento sulla seguente proposta: in fase di assegnazione dei docenti alle classi va garantito preliminarmente il principio della continuità didattica. Il Dirigente presenta le ragioni alla base della delibera richiesta, che riguardano le necessità di individuare criteri oggettivi che consentano l'individuazione del docente destinatario di un incarico in presenza di più richiedenti. Dopo ampia discussione, si procede alla votazione. La mozione è approvata con 14 voti favorevoli su 15” (all.11).

Orbene, dall'esame della **videoregistrazione** della riunione del collegio docenti, cui l'odierna ricorrente era **abilitata a partecipare e liberamente accessibile sulla piattaforma online “Microsoft Teams” da tutti gli utenti abilitati dell'Istituto**, risulta chiaramente come sia stato **lo stesso Dirigente Scolastico a chiarire che la continuità didattica avrebbe potuto essere soddisfatta unicamente mediante l'assegnazione della cattedra di pianoforte al plesso Verona Trento, in favore dell'odierna ricorrente.** Al contrario, tale continuità sarebbe stata **inevitabilmente sacrificata da una scelta in favore di una docente in assegnazione provvisoria.**

Come detto, la proposta del D.S. – diffusamente illustrata ed esplicitata dallo stesso nel corso della seduta – **è stata approvata, a grande maggioranza, dal Collegio docenti, che dunque si è espresso, votando per la continuità didattica, a favore dell'assegnazione della cattedra di pianoforte, sez. C, plesso Verona Trento, in favore della odierna ricorrente.**



Per quanto detto, è del tutto evidente che il Dirigente Scolastico abbia esercitato il proprio potere gestionale **in palese difformità rispetto alle indicazioni degli Organi Collegali e, dunque, in violazione delle competenze ad essi espressamente attribuite dalla legge**, nonchè in spregio al criterio della continuità didattica, indicato dallo stesso MIUR quale **obiettivo prioritario** nell'assegnazione dei docenti alle classi: **“Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario... Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti... in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi...”** (circolare MIUR del 1° settembre 2011, Prot. n. AOODGPER 6900 (all.16).

Gioverà, peraltro, evidenziare la manifesta illegittimità del contegno del Dirigente Scolastico laddove, nel riscontrare la formale richiesta di accesso alle videoregistrazioni delle riunioni, avanzata dalla ricorrente, ha affermato che **“le stesse non erano più disponibili in data 29.09.2022 al momento della presentazione della relativa istanza in quanto dette registrazioni fungono esclusivamente da supporto alle operazioni di verbalizzazione e vengono cancellate una volta redatto il relativo verbale”** (all.09).

Ed invero, una simile affermazione, **oltre a risultare smentita dalla prova che la videoregistrazione della seduta del collegio docenti fosse ancora liberamente fruibile dagli utenti alla data dell'01.10.2022** (all.12), risulta chiaramente **in**



contrasto con gli obblighi di correttezza, pubblicità e trasparenza, intesa, quest'ultima, come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime”* (D. Lgs. 33/2013, art. 1).

Peraltro, risulta di immediata evidenza **l'illegittimità della cancellazione delle suddette registrazioni** – la cui finalità è quella di essere di ausilio alla redazione del verbale – **prima dell'approvazione del verbale stesso** da parte dell'Organo collegiale nella seduta successiva che, nel caso di specie, si è tenuta in data **13.10.2022**.

Per tutto quanto detto, dunque, non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'atto gestionale posto in essere dal Dirigente Scolastico si sia trasformato **in arbitrio**, poiché, oltre a risultare violati **i principi generali di trasparenza e correttezza** cui deve ispirarsi la condotta della PA, **sono stati disattesi i criteri normativi sopra richiamati, nonché** le esigenze della continuità didattica, peraltro **più volte invocati dallo stesso Dirigente quale direttiva da seguire nell'assegnazione delle classi ai docenti**.

In quest'ottica, non può tacersi l'illogicità delle motivazioni addotte dallo stesso D.S. a sostegno della decisione assunta. Si legge, infatti, nella nota di riscontro inviata alla ricorrente in data 19.09.2022: *“Considerato che la docente in indirizzo svolge da anni, con ottimi risultati, le attività di potenziamento musicale; Considerato che l'organico dell'autonomia è da intendersi come unitario; Considerato che le scelte organizzative del Dirigente Scolastico devono essere coerenti e rispettose delle competenze degli organi collegiali ai sensi dell'art. 396 del D. Lgs. 297/1994 e dell'art. 25 del D. Lgs.*



*165/2001; **Preso atto che gli organi collegiali** (in ultimo, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13.09.2022) **hanno ribadito che il criterio primario cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nella assegnazione dei docenti alle classi o alle attività è quello della tutela della continuità didattica;** è nel rispetto di questo criterio che questo Dirigente ha determinato di continuare ad utilizzare la S.V. nell'ambito delle attività di potenziamento" (all.06).*

Ed invero risulta chiaro che, con la determinazione assunta, il D.S. abbia disatteso quella esigenza di continuità - dallo stesso espressamente richiamata - che, giovi ribadire, può porsi unicamente con riferimento alla cattedra di pianoforte al plesso Verona Trento (ad indirizzo musicale con un corso in ordinamento, **e quindi stabile**) e non anche per la cattedra di potenziamento al plesso Boer che, essendo prevista nell'ambito di un progetto triennale, ex Dm 8/2011 e potenziamento pianoforte, non presuppone una stabilità di insegnamento.

Il risultato della condotta sopra descritta è un provvedimento **manifestamente illegittimo per violazione di legge e contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede, affetto da illogicità ed irragionevolezza manifesta, oltrechè altamente lesivo** della dignità professionale della docente, **di cui non è stata in alcun modo valorizzata l'anzianità di servizio, né la professionalità acquisita nell'arco della sua pluridecennale esperienza didattica.**

Tali conclusioni si impongono alla luce della - ormai consolidata - giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ed invero, come affermato, dalla combinata lettura della normativa sopra richiamata si evince che *“il dirigente scolastico ha propri poteri (tra i quali quello dell'assegnazione dei docenti alle classi), che però deve esercitare nel rispetto delle competenze degli*



organi collegiali; in sostanza, la volontà dirigenziale deve formarsi in seguito ad una ben precisa procedura, che si atteggia non a mera forma o formalità bensì a garanzia della piena partecipazione degli organi collegiali (uno dei quali -il Consiglio d' istituto - vede, significativamente, la partecipazione di rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori degli alunni), onde evitare che il dirigente scolastico trasformi la discrezionalità in arbitrio" (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 221/2018).

In senso conforme la pronuncia del **Tribunale di Potenza, n. 60/2022**, in cui il Giudice del Lavoro, nel dichiarare l'illegittimità di un provvedimento dirigenziale di assegnazione alle classi, ha confermato che *"se è vero che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, è altrettanto vero che tuttavia questi devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali della scuola"*.

Ed infatti, prosegue il Giudicante, *"il comma 4 dell'art. 25 D. Lgs 165/2001 nell'attribuire al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, non significa attribuzione di un potere assoluto svincolato da parametri e criteri certi; e in ciò non si ravvisa alcuna illogicità bensì temperamento di quel potere che altrimenti rischierebbe di sfociare in libero arbitrio...Né il richiamo al principio dell'organico dell'autonomia secondo il quale ogni docente di un istituto può essere assegnato a qualunque plesso di questo, può giustificare una decisione del dirigente svincolata da congrua motivazione, nel caso di specie mancante, che addirittura è destinata ab initio a ledere il principio della continuità didattica".*

In perfetta aderenza al caso di specie, in quella sede il Tribunale ha affermato che **non** può ritenersi *"sufficiente e soddisfacente il mero richiamo a norme di legge e alla*



contrattazione collettiva, come al P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto che, al contrario, consente di verificare dal verbale del Collegio dei docenti in data 18.6.2019, su proposta del dirigente scolastico, venivano approvati all'unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2019-2020, tra i quali, ai primi posti, la continuità didattica e l'anzianità di servizio. Non è dato rinvenirsi motivazione alcuna per la quale il dirigente nell'esercizio della "potestà" ha inteso disattendere tali criteri anzi violandoli apertamente" (Tribunale di Potenza, cit. - all.17).

La pronuncia ora richiamata si fonda sul principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *"Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta al rispetto dell'obbligo di correttezza e buona fede, che può specificarsi anche in regole procedurali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella specie l'obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti quanto all'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola pubblica..."* (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 luglio 2011, n. 15618).

In quest'ottica, risulta del tutto pacifico che il potere dirigenziale, *"ormai estraneo all'ambito del potere pubblicistico, è ricondotto nell'alveo del potere negoziale, governato anche da principi comuni, e tra questi quelli della correttezza e della buona fede che connotano l'esercizio dei diritti e dei poteri contrattuali, tanto più trattandosi di soggetto pubblico soggetto a responsabilità anche risarcitorie, in funzione del buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost), talchè l'esercizio non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale, allorché determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l'efficiente ed*



efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane di cui deve pur sempre offrirsi, ove contestate le modalità di esercizio, adeguata esternazione delle ragioni” (Tribunale di Reggio Calabria n. 2568 del 12.02.2016, che ha accolto il **ricorso cautelare** avverso la determina dirigenziale di assegnazione classi – all.17).

La determinazione dirigenziale, dunque, **“non può discostarsi dai principi di correttezza, buona fede e non discriminazione, clausole di portata generale che – ben lungi dal risolversi in regole di pura opinione – attraversano trasversalmente l’intero ordinamento e sono pienamente idonee a individuare obblighi ulteriori oltre a quelli sanciti dalla lettera delle singole norme, sotto forma di precetti idonei ad attuarle correttamente”** (Tribunale di Arezzo, Ordinanza del 01.12.2020, n. 928, che ha accolto il **ricorso cautelare** avverso la determina dirigenziale di assegnazione classi – all.18).

In tal senso, come affermato, più di recente, dalla Suprema Corte, **ben può essere fatta valere la violazione delle regole procedurali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 7, 10, 396 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, senza che a ciò possa essere di ostacolo “nè la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto nè il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti”** (Cassazione civile sez. lav. – 15.06.2020, n. 11548).

Per tutto quanto sopra, l’Ill.mo Giudice non potrà che concludere per l’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in aperta **violazione delle regole procedurali** e, dunque, **rilevabile dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro** (Cass. 11548/2020 cit).



L'atto dirigenziale appare, poi, **chiaramente discriminatorio**, lesivo della dignità professionale della docente, il cui alto valore didattico – peraltro espressamente riconosciuto dal Collegio docenti e dallo stesso Dirigente scolastico – è stato mortificato da una scelta **ingiusta e del tutto priva di logica motivazione**, in violazione dei canoni di **principi di buona fede e correttezza** contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c.

B) SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

Da tutto quanto sopra esposto discende, senz'altro, la piena ed evidente sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione del provvedimento richiesto **in via d'urgenza, con decisione *ante causam***.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, appare sufficiente riportarsi alle argomentazioni sopra esposte, **la cui fondatezza, ampiamente percepibile *ictu oculi* anche ai fini dell'eventuale causa di merito**, è oltremodo apprezzabile ed incontrovertibile in relazione al canone di verosimiglianza richiesto in questa fase cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, risulta di immediata percezione che il mancato riconoscimento della tutela richiesta **pregiudicherebbe irrimediabilmente** il diritto della ricorrente all'assegnazione della cattedra ad essa spettante di diritto **per l'anno scolastico già in corso**.

Inoltre, il provvedimento cautelare si impone senz'altro, alla luce dell'esigenza di garantire quella **continuità didattica** in grado di garantire il buon funzionamento dell'istituzione scolastica e soddisfare **il legittimo interesse degli alunni**.



Con effetti, dunque, **non adeguatamente ristorabili ove rimessi alla definizione di un giudizio di merito**, notoriamente insuscettibile di assicurare una effettiva tutela in tempi brevi.

In considerazione di quanto appena detto, **si chiede che l'adito Tribunale provveda immediatamente, inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, co. 2 c.p.c.**, in quanto il trascorrere del tempo necessario per la convocazione della controparte pregiudicherebbe concretamente l'attuazione dell'invocato provvedimento, anticipatorio nonché conservativo **degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito**, che avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità della determina del Dirigente Scolastico di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 prot. n. 0008685 del 30.09.2022, nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguente e, per l'effetto dichiararne la nullità e/o la disapplicazione e/o la revoca;

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con effetto dal 1° settembre 2022, all'assegnazione della cattedra per la classe di concorso AJ77 pianoforte - indirizzo musicale, sez. c, plesso "Verona Trento" e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto conseguenziale.

3) Con espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dalla ricorrente quale conseguenza dell'illegittimo contegno delle Amministrazione resistenti.

Con massima salvezza di ogni ulteriore ragione, diritto ed azione.



Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Tanto premesso, la signora Prof.ssa **SALVA' DONATELLA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., **inaudita altera parte**, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, **in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito,**

*1) accertare e dichiarare **l'illegittimità della determina del Dirigente Scolastico di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023 prot. n. 0008685 del 30.09.2022,** nonchè di ogni altro atto connesso e/o conseguente e, per l'effetto dichiararne la nullità e/o la disapplicazione e/o la revoca;*

*2) accertare e dichiarare **il diritto della ricorrente**, con effetto dal 1° settembre 2022, all'assegnazione della cattedra per la classe di concorso **AJ77 pianoforte - indirizzo musicale, sez. c, plesso "Verona Trento"** e, per l'effetto, **condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto conseguenziale,***

3) adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando



all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare

4) Con espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dalla ricorrente quale conseguenza dell'illegittimo contegno delle Amministrazioni resistenti.

In via istruttoria

assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario e/o utile; con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari anche alla luce delle avverse difese;

*Si chiede invece ammettersi **prova per testi** sulle seguenti circostanze:*

*a) "Vero che, nell'ambito della riunione del Collegio docenti del 12.09.2022, il D.S. ha chiesto al Collegio di votare sulla **specifica questione, posta al punto 3 dell'ordine del giorno, della convergente richiesta della assegnazione della cattedra AJ77 indirizzo musicale pianoforte, al plesso Verona Trento, sez. c, resasi libera a seguito del pensionamento del Prof.** [REDACTED]"*

*b) "Vero che, in relazione alla delibera di cui sopra, il D.S. ha esaurientemente spiegato che il parere richiesto al collegio riguardava una scelta fra **l'opportunità di garantire la continuità didattica agli alunni**, oppure di assegnare la cattedra a nuovo docente, in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023, che non avrebbe potuto garantire tale continuità;*



c) Vero che il D.S. ha ben chiarito che esprimere voto favorevole, e dunque votare “approvo”, doveva interpretarsi come ritenere corretto che fosse la Prof.ssa Salvà, docente da diversi anni presso l'Istituto, a ricoprire l'incarico del Prof. [REDACTED], con il vantaggio della continuità nel tempo agli alunni;

d) vero che il D.S. ha ulteriormente precisato che attribuire l'incarico alla Prof.ssa [REDACTED] in assegnazione provvisoria, avrebbe comportato la necessità di interrompere la continuità didattica, in considerazione della necessità di sostituirla il prossimo anno con le figure eventualmente a disposizione in organico”;

e) Vero che, dopo la seduta del 12.09.2022, la prima riunione utile del Collegio docenti si è svolta in data 12.10.2022.

Si indicano a testi i signori:

- S. [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]
- S. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte;

Ulteriori mezzi istruttori riservati.



Con massima salvezza di ogni ulteriore ragione, diritto ed azione.

*Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore.*

Si allegano i seguenti documenti:

- All.01 – Determina Dirigenziale prot. n. **0008685 del 20.09.2022**
- All.02 – Esito procedura di mobilità a.s. 2016/2017
- All.03 – Richiesta passaggio cattedra del 30.05.2022
- All.04 – Seconda richiesta passaggio cattedra del 05.09.2022
- All.05 – Richiesta chiarimenti del 14.09.2022
- All.06 – Nota di riscontro D.D. del 19.09.2022
- All.07 – Istanza di accesso agli atti del 26.09.2022
- All.08 – Istanza di accesso agli atti del 29.09.2022
- All.09 – Nota di riscontro del D.S. del 19.10.2022
- All.10 – Verbale Collegio Docenti del 12.09.2022
- All.11 – Verbale Consiglio di Istituto del 13.09.2022
- All.12 – Prova Accessibilità videoregistrazione su piattaforma “Microsoft Teams”
- All.13 – Circolare MIUR prot. n. 2582 del 05.09.2016
- All.14 – Graduatoria di istituto
- All.15 – circolare MIUR del 1° settembre 2011, Prot. n. AOODGPER 6900
- All.16 – Circolare MIUR 6900.2011 - Assegnazione del personale scolastico
- All.17 - Tribunale di Potenza, n. 60/2022
- All.18 – Tribunale di Reggio Calabria n. 2568 del 12.02.2016
- All.19 – Tribunale di Arezzo, Ordinanza del 01.12.2020, n. 928



Il sottoscritto procuratore dichiara che, in relazione alla presente procedura, è stata resa l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n.132/2014, coordinato con la Legge di conversione n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato Decreto Legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

In ossequio alla disposizione di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto procuratore dichiara che, in relazione al valore della presente controversia, il contributo unificato dovuto ammonta ad € XXXX, oltre alle anticipazioni forfettarie ex art 30 DPR 115/2002 pari ad € 27,00.

Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 c.p.c.

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza **anche a tutti i potenziali controinteressati** mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina: **www.me.usr.sicilia.it**, a cui lo stesso Ufficio dovrà provvedere nel momento in cui riceverà notifica ad opera della ricorrente, e conseguentemente ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.

Messina, li 31 ottobre 2022

Avv. Elisa Ardizzone

